

# REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI



## ART. 1

### Oggetto del Regolamento e finalità

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale.

1. Gli impianti sportivi comunali e le attrezzature, in essi esistenti, sono destinati a favorire la promozione e la pratica sportiva, motoria, ricreativa e sociale di interesse pubblico.
2. L'uso degli impianti sportivi comunali è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività, garantendo ampio accesso ai cittadini di ogni età e sesso, con particolare attenzione ai bambini, ai giovani ed agli utenti diversamente abili.

## ART. 2

### Classificazione degli impianti sportivi

Gli impianti sportivi comunali dei quali in questo regolamento vengono disciplinati l'accesso e l'uso sono i seguenti:

1. campo comunale di calcio a 11 sito in c/da Gebbia grande
2. impianto sportivo polivalente sito in via Anzà Fiore;

3. campo di calcio a 5 sito in Anzà Fiore
4. ogni altra infrastruttura esistente o di prossima costruzione, che renda possibile la pratica delle diverse discipline sportive.

### **ART. 3** **Destinatari della concessione**

Gli impianti sportivi comunali sono concessi ai seguenti soggetti:

1. Enti di promozione sportiva;
2. Federazioni, associazioni, società sportive riconosciute dal CONI o affiliate a Enti di promozione sportiva,
3. Istituzioni scolastiche;
4. Associazioni sportive studentesche e/o gruppi sportivi scolastici;
5. Associazioni/ cooperative ( sociali, di produzione e lavoro) / fondazioni, che nel proprio statuto hanno previsto l'attivazione di interventi volti alla promozione del tempo libero per l'effettuazione di attività sportive, formative, ricreative, amatoriali e sociali;
6. Singoli cittadini per lo svolgimento di discipline sportive di tipo esclusivamente individuale.

### **ART. 4** **Gestione delle palestre scolastiche**

1. Durante il normale orario delle lezioni gli impianti sportivi annessi alle scuole sono assegnati al Dirigente Scolastico. Gli impianti in oggetto, nelle ore non utilizzate dagli alunni per attività previste nel piano formativo di ciascun istituto, devono essere messi a disposizione dell'Ente per consentire l'utilizzo a enti ed associazioni per lo svolgimento di attività e manifestazioni aventi carattere dilettantistico e di promozione sportiva di giovani ed adulti. A tale scopo, l'uso degli impianti sportivi, nel periodo di tempo non compreso nell'orario scolastico, è regolato da una convenzione da stipularsi fra l'ente e l'Istituto scolastico.
2. Gli oneri di custodia, pulizia e vigilanza sono a carico dell'istituto scolastico nelle ore di proprio utilizzo. Nelle successive ore, gli oneri di custodia, pulizia e vigilanza sono a carico o dell'Ente, tramite personale dipendente, o del concessionario dell'impianto.

### **ART. 5** **Gestione degli impianti sportivi**

1. La gestione degli impianti sportivi può essere esercitata in forma diretta dall'Amministrazione Comunale o mediante concessione-convenzione a terzi.
2. Per gli impianti a gestione convenzionata sarà cura dei concessionari garantire l'uso da parte dei richiedenti.
3. Per gli impianti gestiti in forma diretta, l'utilizzo è subordinato alla autorizzazione, che potrà essere annuale, per uso straordinario o in autogestione, rilasciata dall'Ente, il quale provvede all'assegnazione di



turni, spazi ed orari.

## ART. 6 Utilizzo e concessione degli impianti

1. L'autorizzazione per l'utilizzo, in via continuativa, degli impianti ha la durata massima di 1 anno ed è subordinata alla presentazione di una richiesta.
2. L'autorizzazione è precaria a tutti gli effetti, e pertanto può essere revocabile, previa diffida scritta, in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale qualora il concessionario non dovesse assolvere in tutto o in parte agli impegni assunti o qualora si verificano delle condizioni che non permettono l'utilizzo degli impianti.
3. Le società/associazioni, gruppi sportivi che intendono fare uso degli impianti sportivi, in modo continuativo, devono far pervenire la richiesta di utilizzo su apposito modulo predisposto dall'A. C. (allegato B) firmato dal legale rappresentante il quale si impegna rispettare le condizioni poste per l'utilizzo degli impianti sportivi previste dal regolamento, entro il 10 agosto per la stagione sportiva successiva.
4. In caso di pluralità di richieste di un impianto per la medesima fascia oraria, lo stesso sarà prioritariamente assegnato alle società, associazioni affiliate a federazioni sportive nazionali o ad enti di promozione sportiva aventi sede nel territorio del Comune di San Piero Patti.
5. A parità di condizioni, l'assegnazione avverrà dopo aver valutato complessivamente i seguenti criteri:
  - a) società o associazioni che svolgono attività agonistica;
  - b) società o associazioni che presentano il maggior numero di affiliati;
  - c) società o associazioni che svolgono attività per il settore giovanile, per adulti ed anziani o per portatori di handicap e soggetti con difficoltà psichica e/o sociale;
  - d) società o associazioni che praticano discipline diffuse in misura minore sul territorio.
6. I concessionari potranno usufruire degli spazi (spogliatoi, docce etc) per un limitato e ragionevole lasso temporale precedente e successivo all'utilizzo dello spazio di attività.
7. L'orario concesso si intende utilizzato e dovrà essere pagato fino alla comunicazione di rinuncia che deve essere fatta per iscritto e con un anticipo di almeno 10 giorni prima.
8. Non potrà essere concesso l'uso degli impianti a società o associazioni che, in occasione di precedenti concessioni, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l'utilizzo dell'impianto
9. Gli impianti assegnati ad una società/associazione ecc... devono essere utilizzati esclusivamente dalla stessa, nel rispetto degli orari stabiliti e non possono essere ceduti (anche in modo parziale e temporaneo) ad altri e permetterne l'utilizzo senza preventiva autorizzazione dell'Ente.
10. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di sospendere temporaneamente o modificare o revocare gli orari ed i turni d'assegnazione, per manifestazioni promosse dall'Ente, e quando ciò sia necessario per ragioni di carattere





contingente, tecnico o per consentire interventi di manutenzione degli impianti. In tal caso nulla è dovuto né dal concessionario né dal Comune.

#### ART.7

##### Concessione per uso straordinario

1. L'utilizzo occasionale e straordinario degli impianti sportivi, anche per lo svolgimento di manifestazioni non sportive, non incluse nella programmazione, possono essere autorizzate a condizione che non si modifichi la programmazione già effettuata.
2. Le domande dovranno essere presentate almeno 8 (otto) giorni prima della data per la quale viene richiesto l'uso dell'impianto.  
Nella domanda dovrà essere specificato il giorno, l'ora d'inizio e di fine dell'attività, le generalità del responsabile dell'attività stessa e l'indicazione dell'impianto richiesto.

#### ART. 8

##### Responsabilità civile ed obblighi dell'utente

1. Le società/associazioni, gruppi sportivi e singoli cittadini che usufruiscono degli impianti sono direttamente responsabili per eventuali danni che possono derivare a persone o a cose per l'uso dei locali e delle attrezzature, anche per danni provocati dal pubblico che intervenga nell'attività in genere sollevando l'A.C. da qualsiasi responsabilità.
2. E' fatto obbligo ai concessionari segnalare, immediatamente, non oltre il termine perentorio di 12 ore, il verificarsi di quanto sopra.
3. In caso di utilizzo contemporaneo dell'impianto di più squadre, eventuali danni non imputabili con certezza ad una singola squadra o tesserato di essa, sono addebitati in parti uguali alle medesime.
4. L'A.C. non risponde di eventuali ammanchi lamentati dagli utenti.
5. E' consentito svolgere le attività sportive, utilizzare le attrezzature fisse esistenti negli impianti sportivi, in presenza e sotto la personale responsabilità del dirigente accompagnatore o allenatore.
6. E' vietato trasportare o installare qualsiasi attrezzo sportivo o di altro genere o eseguire opere sia di carattere provvisorio o permanente senza esplicita autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.
7. E' assolutamente vietato fumare nei locali chiusi.
8. E' fatto obbligo rispettare gli orari concordati.
9. E' vietato svolgere attività diverse da quelle richieste ed autorizzate.
10. E' fatto obbligo al concessionario di assicurarsi che, terminata l'attività, ogni cosa sia in ordine, compresa la chiusura delle porte, delle luci e dell'acqua.
11. E' fatto assolutamente divieto di svolgere pubblicità salvo specifiche autorizzazioni.
12. E' fatto divieto di far accedere le persone estranee o il pubblico qualora non sia stato espressamente autorizzato.



13.E' assolutamente vietata la sub-concessione pena la revoca immediata della concessione stessa.

#### **ART. 9** **Funzioni di controllo**

1. L'A.C. ha la facoltà di provvedere, in qualunque momento ad effettuare verifiche negli impianti per assicurarsi che l'uso e la gestione degli impianti stessi avvenga nell'osservanza delle prescrizioni imposte dalla legge e dal presente Regolamento.

#### **ART. 10** **Ripristino danni**

1. Per qualsiasi danno arrecato agli impianti sportivi ed alle attrezzature durante corsi, allenamenti e manifestazioni, che l'onere relativo al ripristino o alla sostituzione a regola d'arte è a carico dell'utilizzatore che vi dovrà provvedere entro il termine massimo di quindici giorni dall'avvenuto danno.

In caso contrario provvederà l'Amministrazione comunale con conseguente richiesta di rimborso a carico dell'utilizzatore inadempiente.

#### **ART.11** **Tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi**

1. Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento di appositi canoni di concessione, orari o a prestazioni, determinati ed aggiornati annualmente dall'Ente con delibera della Giunta Municipale, in base ai costi effettivamente sostenuti dall'Ente nell'anno precedente per la gestione degli impianti stessi, in relazione anche alle tipologie di utilizzo degli impianti.
2. L'Amministrazione Comunale si riserva di deliberare la concessione gratuita degli impianti per manifestazioni/calendario attività sportive di particolare interesse pubblico e per fini solidaristici.
3. L'uso degli impianti sportivi comunali è concesso a titolo gratuito ai ragazzi di età compresa tra i 6 e i 17 anni, che ne facciano richiesta, limitatamente alle seguenti fasce orarie: dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00, in orario invernale e dalle 15.00 alle 19,00 in orario estivo, purchè tali attività non rientrino nell'ambito degli allenamenti e/o competizioni effettuate da società sportive alle quali tali ragazzi sono iscritti.

#### **ART. 12** **Modalità di riscossione delle tariffe**

1. Il pagamento delle tariffe di utilizzo da parte degli utenti gli impianti dovrà avvenire, di norma, anticipatamente tramite versamento presso l'ufficio economato del Comune.
2. Per le concessioni continuative il pagamento dovrà avvenire con rate mensili. La prima delle quali all'inizio del periodo di utilizzo. Le successive dovranno essere versate entro il 15 di ogni mese. Ove il

periodo di avvio della concessione o di cessazione non dovesse coincidere con la data di inizio/ fine del mese, il pagamento relativo sarà comunque rapportato ai giorni di utilizzo.

L'importo mensile da corrispondere è riferito al quantitativo di ore di utilizzo assegnate in sede di concessione.

3. Le società/associazioni, gruppi sportivi etc. che non ottemperino agli obblighi stabiliti dal presente articolo saranno immediatamente esclusi con effetto immediato, dall'uso degli impianti e da ogni successiva assegnazione e a loro carico saranno avviate le procedure per il recupero degli eventuali crediti.

### **ART. 13**

#### **Istituzione Osservatorio permanente dello sport**

1. Atteso che l'Amministrazione Comunale ritiene l'avvio di pratiche sportive funzionali all'acquisizione di uno stato di benessere psico fisico per gli atleti coinvolti, si istituisce presso l'Area dei servizi alla persona, l'Osservatorio permanente dello sport.

2. L'Osservatorio permanente dello sport, nel quadro delle proprie attività:

- a) monitorerà l'azione svolta dalle società sportive e da tutti i soggetti utilizzatori degli impianti di cui all'art. 3 del presente regolamento;
- b) curerà la facilitazione delle procedure per l'accesso ai finanziamenti e servizi per la programmazione delle iniziative sportive;
- c) fornirà costante consulenza alle società sportive;
- d) tesserà apposita rete con altri enti ed istituzioni del territorio provinciale, regionale, nazionale ed internazionale per favorire la pratica sportiva e gli scambi interculturali anche per fini non agonistici.

3. La superiore attività sarà curata dal Responsabile dell'Area dei socio culturale che per l'espletamento del proprio servizio si potrà avvalere di istruttori amministrativi in servizio presso l'Ente ed eventuali consulenze esterne.

4. La sede del suddetto Osservatorio sarà ubicata presso gli uffici dell'Area suddetta.

### **Art. 14**

#### **Norma finale e di rinvio**

1. Il presente Regolamento abroga ogni provvedimento precedente che disciplina la materia.